

## DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 06.11.2020

### IL SINDACO

**OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».
- il DPCM del 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il DPCM del 4 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q), che dispone «*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto..., comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti*»;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» e, in particolare, l'art. 1 «*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*», che dispone «*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio*

nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

• il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

• il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha introdotto quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

• il Decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." pubblicato sulla GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) in vigore dal 26/3/2020.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**RICHIAMATE** altresì, le altre disposizioni di legge già vigenti, volte a potenziare il ricorso agli strumenti telematici:

- art. 3 bis della legge 241/1990 che stabilisce che "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";

- art. 12, comma 1, del D.L.gs. 82/05 che stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)";

**ATTESO** che il punto 4 della Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.gs. 165/01, stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";

**VISTO** da ultimo il DPCM 13/10/2020 il quale ha stabilito ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno prot. N° 14533 del 27.10.2020 concernente l'applicabilità delle suddette disposizioni alle sedute di Giunta e Consiglio Comunale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'elevato numero dei casi ancora in corso sia sul territorio nazionale che su quello locale;

**CONSIDERATO** l'indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati di ridurre quanto più possibile le riunioni, soprattutto se al chiuso, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;

**DATO ATTO** che l'Ente, finora, non ha disciplinato in via regolamentare le modalità di svolgimento delle sedute degli Organi istituzionali in videoconferenza o con l'utilizzo di altri simili sistemi;

**RITENUTO** necessario adottare disposizioni urgenti per disciplinare lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità da remoto, al fine di salvaguardare la continuità dell'attività istituzionale durante il periodo emergenziale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione della suddetta emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo italiano;

**RITENUTO** di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

### DECRETA

**DI APPROVARE**, per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti, in via d'urgenza, le seguenti disposizioni:

- il Consiglio Comunale può svolgersi in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti degli interessati (ad es. p.c. , telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta in videoconferenza è valida anche in sedi diverse dalla sede istituzionale del Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza secondo le modalità indicate nel presente atto;
- per la disciplina della seduta, fatto salvo quanto previsto dal presente Decreto, valgono integralmente le disposizioni del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente ed al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio- video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione dei documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute potrà essere trasmessa ai Consiglieri Comunali mediante l'invio tramite *e-mail*;
- la presentazione di eventuali documenti da parte dei Consiglieri Comunali in corso di seduta può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi per via telematica all'ufficio Segreteria Comunale (almeno 24 ore prima del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio Comunale);

- il Segretario Comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto, in funzione delle competenze ex art. 97, comma 4, lett a) del D.L.GS n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, è dichiarata valida con la verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dallo Statuto, dalla legge;
- le modalità di intervento sono quelle stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente esporrà a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare dette modalità. Al termine degli interventi si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio. La seduta in videoconferenza non consente il voto segreto;
- al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza. La sede della seduta è quindi "virtuale";
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni del collegamento delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza o che comunque renda difficoltoso il proseguimento della seduta in videoconferenza, il Presidente può sospendere la seduta per il tempo necessario a riattivare i collegamenti, eventualmente anche alcune ore, per poi riprendere la videoconferenza mediante nuovo appello del Segretario Comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate. In tal caso la seduta, dopo la sospensione, riprende sempre come seduta di prima convocazione.
- la convocazione della seduta potrà essere effettuata anche tramite invio di PEC dell'avviso di convocazione agli indirizzi mail di tutti i consiglieri comunali. I consiglieri comunali potranno segnalare un indirizzo di PEC cui inviare la comunicazione. I consiglieri comunali saranno comunque tutti preavvisati anche per via telefonica da parte dell'Ufficio Segreteria dell'avvenuto invio della comunicazione di convocazione del Consiglio Comunale.
- con apposita mail a tutti i Consiglieri, alcuni minuti prima della seduta sarà inviato il link di collegamento sul quale sarà attivata la video chiamata di gruppo per avviare la seduta in videoconferenza.
- la seduta in video conferenza sarà registrata. La registrazione della seduta, appena disponibile, sarà pubblicata sul Sito internet del Comune. A tal fine il presente Decreto costituisce informativa a tutti gli effetti di legge.

### DISPONE

- Le suddette modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale verranno utilizzate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con Decreto legge del 7.10.2020 N° 125, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, al fine di contrastare e contenere la diffusione epidemiologica.
- Di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti gli adempimenti e/o adeguamenti, rispettivamente, amministrativi e tecnologici, d'intesa con il Segretario Comunale, finalizzati al corretto svolgimento delle sedute, secondo le modalità previste, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.L.gs 10 agosto 2018, n. 101.
- La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del presente atto.
- L'invio del presente atto al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Sindaco e agli Assessori, alla Prefettura di Savona.
- L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mente la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Rialto, 06.11.2020



IL SINDAGO  
(Valentina DOGLIO)